



344/2024

SENT.N.

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.
Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **77900**/PM del registro di
Segreteria promosso dal sig. **XX** , nato
a OMISSIS il OMISSISC.F.: OMISSIS, residente
inOMISSIS (OMISSIS) ed elett.te dom.to in Roma, Via
L. Panciatichi n. 13 presso lo studio dell'Avv.
Andrea M. Colalongo che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Corso, con studio in Roma Via Luciano Zuccoli, 50;
AVVERSO

-Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
l.r.p;

-Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in
persona del Ministro pro-tempore lrp, rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla

Dott.ssa Sara Salimbene, dalla Dott.ssa Federica Stelli e dalla Dott.ssa Anna Maria Alimandi, domiciliato in Roma presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, Via di Villa Fonseca n. 6, ed indica per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;

Avverso il D.M. 1153 del 4.12.2018

Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa; Uditi alla udienza del 17 luglio 2024, con l'assistenza della dott. Sara Dima, il consigliere relatore Anna Bombino, l'avv. l'avv. Corso Alessandro anche per delega per il ricorrente; la dott. Federica Stelli per il Ministero dell'Economia; assente il Ministero della Difesa; per l'INPS l'avv. Flavia Incletollli; Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 21.5.2020 il sig. XX , impugnava: 1) il Decreto n. 1153 del 04.12.2018, del Ministero della difesa che con riferimento alla infermità *"Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple con radicolopatia cervicale da compressione specie a sn, emg accertata ad impegno funzionale,"* ha escluso la dipendenza da causa di servizio ; 2) il parere n. 245342018 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio datato 14.11.2018;

3) il verbale Mod. BL/B n. A 51616132 della CMO di Roma datato 16.05.2017 nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, chiedendo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per la suddetta infermità con ascrizione alla 6^ Ctg Tabella A D.P.R. 915/78 e s.m., ai fini anche del futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.

2. Il ricorrente, Maresciallo AM in pensione dal maggio 2017, ha svolto servizio nei Reparti Operativi e di Volo, nonché diverse missioni svolte " fuori area", nonché presso i magazzini o i depositi A.M., dove transitano tutti i materiali e parti di ricambio avio, nonché presso il Centro Controllo Scorte di Acquasanta in una sala a basse temperature, sottoposto a continue sollecitazioni alla schiena. Con domanda del 19.4.2016 ha chiesto il riconoscimento della patologia contratta a causa di servizio e la CMO di Roma con verbale BL/B n. A 51616132 del 16.05.2017 ha diagnosticato l'infermità " *spondiloartrosi cervicale con discopatica C3-C4 C5-C6 C6-C7 C7-D1, con impegno funzionale in atto*".

Il Comitato di verifica per le cause di servizio nel Parere n. 245642018 del 14.11.2018 ha affermato che l'infermità *"Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple con radicolopatia cervicale da compressione specie a sn, emg accertata ad impegno funzionale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio"*.

Con l'avversato decreto n. 1153, il Ministero della Difesa ha affermato che l'infermità *"Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple con radicolopatia cervicale da compressione specie a sn, emg accertata ad impegno funzionale, sofferta dal 1° Marescaillo XX , nato il OMISSIS a OMISSIS è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio"*.

Con l'originario ricorso, l'interessato ha eccepito e dedotto l'irragionevolezza e/o l'illogicità manifesta e palese travisamento dei fatti non essendo state valutate le circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione medico-legale della patologia contratta in servizio, richiamando a supporto la CTP del dott. Fascia, insistendo sulla iscrizione a migliore classifica della patologia (6^) rispetto al giudizio espresso dalla CMO di Roma (8^), disattesa anche negli atti successivi.

Ha chiesto quindi l'ammissione di CTU.

3. Con memoria del 18.1.2021 si sono costituiti i nuovi difensori, in sostituzione dell'avv. Marzano, richiamando il ricorso originario e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate.

4. Con memoria del 4.7.2023 si è costituito il Ministero della Difesa ed ha eccepito e dedotto quanto segue :

1) Inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo riguardando l'oggetto del giudizio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del dipendente ai fini del beneficio dell'equo indennizzo (giurisprudenza richiamata);

2) Il difetto di legittimazione passiva del Ministero e l'estromissione dal giudizio in relazione al riconoscimento del diritto a pensione di privilegio la cui competenza dal 1 gennaio 2010 è transitata all'INPS, non evocato in giudizio;

3) L'estromissione dal giudizio in forza del principio dell'unicità del procedimento di cui all'art. 12 del DPR 461/2001 valevole espressamente ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e non ai fini

della pensione di privilegio, che spetta alla competenza dell'INPS erogare sulla base del positivo parere del Comitato di Verifica.

4) Inammissibilità della domanda per mancanza del provvedimento amministrativo ex art. 153 comma 1 lett. B) del c.g.c. avendo il ricorrente impugnato il decreto 1153 del 4.12.2018 di diniego dell'attribuzione del beneficio indennitario dell'equo indennizzo;

5) Legittimazione passiva del MEF che ha espresso parere negativo circa la dipendenza dell'infermità denunciata dal ricorrente da causa di servizio concorrendo quindi alle spese del giudizio;

6) Nel merito, la resistente ha confermato la fondatezza del parere del Comitato di verifica ritenuto esente dalle censure mosse dall'interessato confermando l'esclusione del nesso causale tra il servizio e l'insorgenza della malattia.

7) Riguardo alla classificazione più favorevole proposta dal ricorrente, l'Amministrazione ha confermato quella proposta dalla CMO di Roma non emergendo elementi che possano suffragare una diversa valutazione della stessa o indicare un errore dell'organo medico-legale.

8) Si è opposto all'ammissione di CTU.

5. Con memoria del 16.10.2023 si è costituito il Ministero dell'Economia ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato perché infondato in diritto e in fatto sulla base dei seguenti motivi:

1. Inammissibilità del ricorso per carenza della previa domanda amministrativa della pensione privilegiata all'ente previdenziale ex art. 153, lett. b) c.g.c. e art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973, non provata in atti; sul punto l'Amministrazione evidenzia che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella pronuncia 12/2023/QM/PRES, con riferimento alla fattispecie di personale ancora in servizio a cui sia stato negato in via amministrativa il riconoscimento da causa di servizio di infermità, ha riconosciuto la possibilità per l'interessato di avere una tutela giudiziale immediata innanzi a questa Corte senza che possa essere rilevata violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b del c.g.c., al fine di evitare un consolidamento di un giudizio amministrativo destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio,

evitando così che il trascorrere del tempo renda difficoltoso se non impossibile per l'interessato la prova dei fatti di servizio. nel caso di specie, ricorrente non è più in servizio, ma risulta in pensione ordinaria al momento dell'instaurazione del presente giudizio.

2) Carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, organo tecnico che partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale tra la patologia e il servizio (art.10 DPR 461/01), non avente efficacia propria lesiva degli interessi del soggetto richiedente trattandosi di atto endoprocedimentale.

3)Infondatezza nel merito in mancanza di prove circa il nesso di causalità tra servizio svolto e la patologia sofferta dal ricorrente.

6.Alla precedente udienza dell' 8.11.2023 con ordinanza 169/23 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

7.Con memoria del 1.7.2024 si è costituito l'Istituto ed ha eccepito :

1) Carenza di legittimazione passiva dell'Inps sulla domanda inerente l'accertamento della causa di servizio - infondatezza per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato.

La difesa erariale ha rilevato che l'istanza di riconoscimento del trattamento non poteva essere utilmente istruita non essendo pervenuta alcuna documentazione né l'esito della visita medico-legale del ricorrente. In ogni caso, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che le infermità lamentate non fossero dipendenti da causa di servizio né la stessa ha determinato l'inidoneità al servizio mancano quindi i presupposti giuridici e di fatto per accedere alla prestazione invocata. Ha pertanto escluso un nesso causale tra l'attività lavorativa e l'insorgenza dell'infermità, e che, pertanto, la predetta infermità non può essere ascritta a nessuna delle categorie di cui alla tabella allegata al predetto DPR 915/78. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Si è opposto all'espletamento di CTU.

Alla udienza odierna le parti presenti si sono

riportate agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio consegnato al Segretario.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del giudizio concerne il diritto del ricorrente, quale ex appartenente all'Aeronautica militare, in congedo all'atto della domanda, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia " spondiloartrosi cervicale con discopatica C3-C4 C5-C6 C6-C7 C7-D1, con impegno funzionale in atto", ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo, e della pensione privilegiata.

1. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa con la memoria del 4.7.2023.

IL ricorrente ha impugnato il Decreto n.1153 del 4.12.2018, con il quale è stata respinta la domanda amministrativa del 19.4.2016 presentata dal dipendente all'Amministrazione della Difesa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte durante il servizio ai

fini della concessione dell'equo indennizzo sulla base del verbale della CMO BL/B n. A 51616132 del 16.05.2017 e del parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio n. 245642018 del 14.11.2018 il quale ha affermato che l'infermità " *Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple con radicolopatia cervicale da compressione specie a sn, emg accertata ad impegno funzionale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio*".

Avverso tale provvedimento l'interessato non ha proposto alcuna impugnazione.

Con l'odierno ricorso, l'interessato ha chiesto l'annullamento del decreto, riguardante esclusivamente il diniego della concessione dell'equo indennizzo, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità al fine di ottenere anche il beneficio della pensione privilegiata.

2.Ciò chiarito, l'istituto dell'equo indennizzo costituisce provvidenza estranea al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, bensì attiene al rapporto di impiego e come tale è rimesso alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo

(cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605; sent. n. 111/2020, n. 6997/2010 e n. 19342/2008; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 18/2021; recentemente Sez. giur. Toscana, n. 357/2023). L'eccezione è fondata e va declinata la giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010 (Cassazione civile, Sez. U., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010; (Sez. Sicilia n. 892/2016; Consiglio di Stato n. 142/2020), secondo le regole che attengono a tale plesso giurisdizionale.

3. Con riferimento al profilo della domanda volto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza causale delle infermità denunciate dal ricorrente ai fini della concessione della pensione di privilegio, questo giudice osserva che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che: " *deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la*

sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia " (Cass. SS.UU. ord. 5467/2009;4325/2014 e n. 1306/2017).

4. Al riguardo, va scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda di pensione privilegiata avanzata dalle Amministrazioni resistenti negli scritti difensivi, permanendo in capo al giudice contabile la competenza di verificare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'esistenza di un interesse sostanziale ad ottenere il trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal regime processuale del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti.

4.1. Invero, con il ricorso depositato il 21.5.2020 e riproposto in data 18.1.2021, parte ricorrente, in congedo dal maggio 2017, ha chiesto il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata sulla base dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui è portatore,

deducendo l'erroneità del parere del CVCS n. 245642018 del 14.11.2018 posto a base dell'avversato decreto n. 1153/18 (riferito all'equo indennizzo).

4.2.E'incontestato che nella fattispecie il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di pensione privilegiata per le stesse infermità di cui è causa come rilevato dalle Amministrazioni resistenti e non contestato dal ricorrente.

4.3.Ciò posto in fatto, va richiamata la disciplina della concessione della pensione privilegiata di cui agli art. 167 e 168 del DPR 1092 del 1973.

L'art. 167 prevede al primo comma :*"Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità e lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio"* mentre al comma 2 stabilisce che *"In ogni altro caso il trattamento privilegiato è liquidato a domanda"*.

L'art. 168 prevede che *"la domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio"* e al comma 2 si stabilisce che *"Nella domanda devono essere indicate le lesioni o le infermità per le quali il trattamento è richiesto e devono essere*

specificati i fatti di servizio che le determinarono".

Non v'è dubbio che l'interessato avrebbe dovuto presentare la domanda amministrativa di pensione privilegiata all'Amministrazione competente tenuta a pronunciarsi sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del trattamento privilegiato. La domanda è sotto questo profilo inammissibile per violazione dell'art. 167 c. 2 del DPR 1092/1973 e dell'art. 153 c.3 lett. B) del c.g.c. per i quali sono inammissibili i ricorsi quando *"si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa"*, precludendo il riconoscimento, in sede giudiziale, della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata.

4.4. Alla luce di quanto affermato, questo Giudice ritiene conferente il richiamo dell'Amministrazione dell'Economia all'orientamento espresso dalle SS.RR. di questa Corte nella pronuncia n.12/2023 secondo cui:

"È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata".

La pronuncia ha risolto un contrasto giurisprudenziale e affermata l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta da un militare ancora in servizio attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, a fronte del diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio, evitando che il trascorrere del tempo renda impossibile all'interessato la prova dei fatti di servizio. Tale necessità per l'interessato di preservare la futura possibilità di provare i fatti di causa in funzione della pensione privilegiata, mai richiesta, non sussiste nel caso di un militare che come il ricorrente risulti già in quiescenza al momento della presentazione del ricorso con cui ha chiesto direttamente in sede giudiziale

ascertarsi la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate senza presentare la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata all'Amministrazione competente.

La presente fattispecie appare quindi del tutto diversa da quella decisa dalle SS.RR. nella pronuncia 12/2023/QM/PRES, nella quale può applicarsi l'orientamento della cassazione secondo cui *"non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo (...) nella sua interezza (Cass. SS.UU. b.27187/2006)"*.

4.5.A ciò vanno aggiunte ulteriori considerazioni.

Nel caso di specie, la domanda proposta dall'interessato con l'ampliamento del petitum giudiziale alla concessione della pensione privilegiata, non appare sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale del ricorrente considerato che la domanda amministrativa di accertamento della causa di servizio per le infermità sofferte (presentata in costanza di servizio), che ha originato il diniego amministrativo oggetto di causa,

è stata presentata dal ricorrente al fine della corresponsione dell'equo indennizzo.

Il mutamento della situazione di fatto, determinato dal collocamento in quiescenza del ricorrente in pendenza del giudizio (di cui mancano elementi relativi alla natura giuridica del nuovo status), esclude l'applicazione della pronuncia delle SS.RR. 12/23 non sussistendo quelle condizioni in essa ritenute valide per consentire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini del futuro beneficio pensionistico, usufruendo già di trattamento pensionistico ordinario.

4.6.L'ampliamento del contraddittorio all'INPS ha confermato l'assenza di domanda amministrativa del ricorrente volta ad ottenere la pensione di privilegio (art. 2 c. 1 e 3 L. 335/95 e Circ. INPDAP del 20 settembre 2009, relativa all'Aeronautica militare), salvo quelli transitati in ausiliaria, di competenza del Difesa.

4.7.Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. B) c.g.c. e dell'art. 167 c.2 del DPR 1092/1973.

5. Considerato che il giudizio è stato definito in base ad una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31, c. 3 del c.g.c., le spese di lite vanno integralmente compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia per il principio di gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede;

-Dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo;

-Dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 153 comma 1 lett. B) del c.g.c.

-Compensa le spese

- Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2024

Il Giudice

Anna Bombino

F.to Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

